

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Adozione di obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* nei confronti della Consob

31 LUGLIO 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

L'articolo 4-*sexies*.1 del TUF individua la Consob e la Banca d'Italia quali Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese (di seguito, anche "il Regolamento europeo *crowdfunding*"), definendone il relativo riparto di competenze, in armonia con quanto previsto dall'art. 5 del TUF per la disciplina degli intermediari. Alle medesime Autorità vengono altresì attribuiti la potestà regolamentare sulle relative materie di rispettiva competenza (Cfr. commi 9 e 10) e i connessi poteri di intervento (Cfr. comma 11).

Esercitando il potere regolamentare attribuito dall'articolo 4-*sexies*.1, comma 9, del TUF, la Consob ha emanato il proprio regolamento in materia di servizi di *crowdfunding*, adottato con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 (di seguito, anche "il Regolamento *crowdfunding* della Consob").

Il complesso degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni del Regolamento europeo *crowdfunding* e del Regolamento *crowdfunding* della Consob non esauriscono, tuttavia, il *set* di informazioni di cui è possibile disporre ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza. Al riguardo, l'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding* attribuisce alle Autorità il potere di esigere, per adempiere ai compiti di vigilanza loro assegnati, che i *Crowdfunding Service Provider* (CSP) "trasmettano informazioni e documenti".

Si rende pertanto opportuno definire il complesso degli obblighi informativi che i fornitori di servizi di *crowdfunding*, autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF, sono chiamati ad assolvere nei confronti della Consob, anche per consentire a quest'ultima di acquisire le informazioni utili allo svolgimento della supervisione sull'attività di tali operatori, secondo le competenze attribuite dal TUF.

* * *

Ai fini di cui sopra, nel periodo 17 gennaio – 17 febbraio 2025 è stata sottoposta alla consultazione del mercato la proposta di adozione del complesso degli obblighi informativi che i CSP sono chiamati ad assolvere nei confronti della Consob.

Dopo la chiusura della consultazione, in data 12 marzo 2025, si è tenuto un incontro tra gli uffici della Consob ed esponenti di alcuni operatori del settore, volto ad agevolare il confronto con tali operatori, nonché a fornire chiarimenti su specifici punti oggetto della consultazione.

Dal confronto con gli operatori di mercato è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, volti a valutare l'introduzione di alcune semplificazioni negli obblighi di trasmissione di dati e notizie in capo ai CSP.

Inoltre, in applicazione del punto 4.2 del protocollo di intesa tra Consob e Banca d'Italia in materia di *crowdfunding*, che prevede l'attivazione di meccanismi di consultazione preventiva reciproca in caso di adozione di obblighi informativi in capo ai CSP, sono state condotte attività di coordinamento e confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia sui contenuti degli obblighi informativi in capo ai CSP.

Ad esito del processo di consultazione e del confronto tecnico con gli uffici della Banca d'Italia, viene definito, con apposita delibera (di seguito la "delibera"), il complesso degli obblighi informativi illustrato nella presente relazione.

1. Trasmissione dei dati strutturati sulle offerte

Come riportato nel documento di consultazione, i dati strutturati ineriscono alle offerte concluse nell'anno solare di riferimento e includono anche le informazioni riguardanti i progetti finanziati attraverso la piattaforma di *crowdfunding* che i CSP autorizzati dalla Consob devono trasmettere a quest'ultima ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*, il cui contenuto è dettagliato in apposite tabelle allegate al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 del 13 luglio 2022¹. Tali informazioni sono integrate da ulteriori dati e notizie, che, per economicità, verrebbero acquisiti contestualmente dalla Consob, esercitando i poteri di indagine previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding* anche nei confronti dei CSP che, pur non essendo stati autorizzati dalla Consob, rientrano nel relativo perimetro di vigilanza.

Viene pertanto confermato l'obbligo di trasmissione dei dati strutturati sulle offerte riportati nella Tabella 3 della delibera. Occorre precisare **che tale trasmissione consente di assolvere anche all'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto dall'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento *crowdfunding* per gli intermediari autorizzati dalla Consob.**

Con riferimento alla frequenza di trasmissione di tali informazioni, diversamente da quanto indicato nel documento di consultazione, anche in considerazione delle osservazioni pervenute al riguardo, **le stesse dovranno essere trasmesse alla Consob su base annuale.** Ciò con l'obiettivo di

¹ L'art. 2 del Regolamento di esecuzione cit. precisa che "Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 3 dell'allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune". In tal senso, la stessa ESMA ha reso disponibile alle Autorità competenti un apposito *file excel* corredato di specifiche istruzioni e di una *legenda*.

consentire ai CSP di gestire la raccolta e la trasmissione dei dati in maniera più accurata ed efficiente, riducendo gli oneri gravanti sugli stessi.

In ragione del fatto che l'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 dispone che le Autorità trasmettano all'ESMA, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, le richiamate informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento europeo, i dati strutturati sulle offerte **dovranno essere trasmessi dai CSP alla Consob, tramite il portale SiCrowd accessibile dal sito *web* della Consob, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.**

2. Comunicazione delle modifiche sostanziali alle condizioni di autorizzazione

Ferma restando la necessità da parte dei CSP di trasmettere senza indugio alla Consob (e alla Banca d'Italia) ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding* (Cfr. anche articolo 7, comma 1, del Regolamento della Consob e par. 1, Capo II, delle Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding*), la Consob ha sottoposto alla consultazione un elenco esemplificativo e non esaustivo di tali modifiche sostanziali.

Al riguardo, nel confermare l'elenco sottoposto a consultazione, appare utile precisare che **lo stesso non fornisce un'interpretazione del sopra citato articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding***, ma è volto ad assistere gli operatori nell'identificazione delle principali modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione che devono essere comunicate e di quali tra queste si ritiene debbano essere oggetto di confronto con le Autorità prima che le stesse modifiche siano attuate.

A tale riguardo, si richiama anche il contenuto della [ESMA_QA_2054](#) pubblicata dall'ESMA il 19 dicembre 2023: *"CSPs are invited, as part of good supervisory practice, to discuss with their competent authority any material changes of key importance, such as, but not limited to, changes of the shareholding or changes of the persons in charge of management, prior to implementing such changes"*.

Si rammenta che tali informazioni, riportate nella Tabella 1 allegata alla delibera, dovranno essere trasmesse senza indugio alla Consob caricando il *file excel* **disponibile sul portale SiCrowd**, che rappresenterà l'unico canale per l'assolvimento da parte dei CSP degli obblighi di comunicazioni nei confronti dell'Autorità.

Restano fermi gli obblighi di trasmissione anche nei confronti della Banca d'Italia delle informazioni previste nelle proprie [disposizioni di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese](#), secondo i canali di trasmissione ivi riportati. Infatti, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, *romanino i.*, del Regolamento *crowdfunding* della Consob, ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione deve essere comunicata anche alla Banca d'Italia.

3. Modalità di trasmissione dei KIIS e dei relativi dati

L'articolo 6, comma 1, del Regolamento della Consob, prevede che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (KIIS) sia resa disponibile alla Consob contestualmente alla messa a disposizione degli investitori, secondo modalità specificate con apposite istruzioni operative.

Le informazioni che i titolari dei progetti devono necessariamente inserire nei KIIS sono specificate nel Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022.

Nel documento di consultazione è stato proposto che la Consob acquisisca dai CSP, contestualmente al *file* PDF in cui è riportato il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento (KIIS), un ulteriore *file excel* in cui sono riportate alcune informazioni, comunque rappresentate nel medesimo KIIS ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2119, utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza

In particolare, tale insieme di dati, individuato sulla base di criteri di rilevanza informativa, è costituito da informazioni di carattere generale, relative a ciascuna tipologia di offerta, quali quelle sulle principali caratteristiche dell'offerta, sul titolare di progetto, nonché alcune informazioni connesse alla specificità dell'offerta, differenziate per tipologia di 'strumento' (*Cfr.* Tabella 2.1 allegata alla delibera).

Ulteriori specifiche informazioni sono richieste con riferimento al KIIS a livello di piattaforma, che i CSP devono pubblicare quando svolgono l'attività di gestione individuale di portafoglio di prestiti (*Cfr.* Tabella 2.2 allegata alla delibera).

I dati contenuti nel KIIS che la Consob raccoglierà dai CSP in formato *excel* consentiranno di acquisire le principali informazioni inerenti alle fasi di avvio di ciascuna offerta, la cui comparazione con le informazioni *ex-post* ricavabili dai dati strutturati sulle offerte, consentirà all'Autorità di svolgere una vigilanza più efficace e immediata sulle offerte di *crowdfunding*, anche per l'eventuale esercizio dei poteri discendenti dall'articolo 30 del Regolamento europeo.

Inoltre, l'acquisizione di tali dati in un formato direttamente lavorabile consentirà alla Consob di strutturare un *database*, funzionale all'implementazione di un modello di vigilanza di tipo *risk-based*.

Si conferma, pertanto, l'obbligo di trasmissione alla Consob, contestualmente al *file* PDF contenente il KIIS, anche delle informazioni riportate nelle Tabelle 2.1 e 2.2 allegate alla delibera, che saranno acquisite attraverso appositi *file excel* disponibili sul portale SiCrowd.

2. ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DELL'ATTO REGOLAMENTARE

1. Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 17 febbraio 2025. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 2 contributi., un rispondente ha chiesto di non divulgare il proprio contributo.

Soggetto	Categoria	Settore
InnovUp	Associazione di categoria	Fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i>

Il contributo di InnovUp è pubblicato sul sito *internet* della Consob.

Di seguito si rappresentano, in forma sintetica, gli esiti della consultazione svolta e, laddove siano pervenute osservazioni, le analisi che hanno portato a confermare o a modificare gli obblighi informativi sottoposti alla consultazione del mercato.

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate agli obblighi informativi rispetto a quanto proposto in sede di consultazione si rinvia alle Tabelle in calce al presente documento.

Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 17 gennaio 2025 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

2.2 Osservazioni sugli specifici obblighi informativi

2.2.1 I dati strutturati sulle offerte

Nell'ambito dei contributi pervenuti in sede di consultazione, è stato proposto di ridurre la frequenza delle comunicazioni dei dati strutturati sulle offerte a una sola trasmissione annuale, in linea con quanto richiesto dall'art. 16 del Regolamento europeo *crowdfunding*, per evitare un eccessivo aggravio degli oneri amministrativi in capo ai CSP. Inoltre, sono stati sollevati dubbi in ordine alla sovrapposizione tra i dati strutturati sulle offerte e i dati che devono essere trasmessi all'ESMA, ai sensi del medesimo articolo 16.

Sul punto, è stata inoltre evidenziata una possibile ridondanza rispetto alle rilevazioni statistiche già svolte dalla Banca d'Italia.

Valutazioni

La proposta di prevedere una frequenza semestrale per la trasmissione dei dati strutturati sulle offerte era stata avanzata in funzione della necessità di acquisire con maggiore tempestività tali informazioni, anche per consentire un monitoraggio più capillare sulle offerte di *crowdfunding*.

Tuttavia, si ritiene di accogliere la proposta di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati strutturati sulle offerte, prevedendo una trasmissione annuale, per consentire ai CSP di gestire la raccolta e la trasmissione dei dati in maniera più accurata ed efficiente e ridurre i relativi oneri in capo agli stessi CSP. Ciò consentirebbe anche un miglior coordinamento con i flussi informativi che la Consob deve trasmettere all'ESMA ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120².

Pertanto, i dati strutturati sulle offerte, riportati nella Tabella 3 allegata alla delibera, dovranno essere trasmessi alla Consob entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno utilizzando il *file excel* disponibile sul portale SiCrowd.

Con riguardo ai dubbi sollevati in relazione ad eventuali sovrapposizioni dei dati strutturati con le informazioni previste all'articolo 16 del Regolamento europeo *crowdfunding*, che devono essere acquisite dall'Autorità ai fini della successiva trasmissione all'ESMA, si rammenta che, come rappresentato anche nel documento di consultazione, i dati strutturati sulle offerte sono composti dalle informazioni previste dal richiamato articolo 16, integrate da ulteriori dati e notizie, che verrebbero acquisiti contestualmente dalla Consob, esercitando i poteri di indagine previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

Alla luce di ciò, non si ravvisano pertanto sovrapposizioni tra i dati strutturati sulle offerte e le informazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento europeo *crowdfunding*. Infatti, i CSP non dovranno più procedere con la trasmissione separata delle informazioni richiamate, in quanto i relativi obblighi di cui all'articolo 16, saranno assolti con la trasmissione dei complessivi dati strutturati sulle offerte.

Infine, con riferimento a possibili sovrapposizioni con i dati statistici raccolti anche dalla Banca d'Italia, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con i competenti uffici della Banca d'Italia al fine di razionalizzare e ottimizzare la raccolta dei sopra citati dati reciprocamente acquisiti dai CSP.

2.2.2 Informazioni sulle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione

I partecipanti alla consultazione, ritenendo le informazioni riportate nel citato elenco eccessivamente generiche, hanno chiesto di meglio precisare le modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione che devono essere comunicate alla Consob, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

Inoltre, sono state evidenziate incongruenze tra le tempistiche riportate nell'elenco posto in consultazione e alcuni obblighi direttamente discendenti dal Regolamento europeo, come, ad esempio, la comunicazione dell'intenzione di avviare l'attività transfrontaliera che andrebbe comunicata alla Consob con 45 giorni di anticipo, si porrebbe in contrasto con l'articolo 18 del

² In particolare, l'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 dispone che le Autorità trasmettano all'ESMA, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, le richiamate informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento europeo. I dati strutturati sulle offerte dovranno essere trasmessi dai CSP alla Consob entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.

Regolamento (UE) 2020/1503, il quale prevede un termine di soli 15 giorni prima dell'avvio di tale tipo di attività.

Valutazioni

L'obbligo di trasmissione alle Autorità delle informazioni sulle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione discende direttamente dall'articolo 15, paragrafo 3, Regolamento europeo, che tuttavia non ne fornisce un elenco dettagliato.

Pertanto, la Consob non può fornire una interpretazione della norma europea, potendosi solo limitare ad assistere gli operatori nell'identificazione delle modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione che ritiene rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

A tale riguardo, si precisa che l'elenco delle modifiche rilevanti posto in consultazione è stato stilato sulla base delle informazioni che i CSP devono fornire in sede di autorizzazione, secondo quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112.

Pertanto, si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 15, resta fermo l'obbligo dei CSP di trasmettere alle Autorità ogni informazione che sia ritenuta di impatto rilevante sulle condizioni di autorizzazione, anche se non ricompresa nell'elenco fornito dalla Consob.

Con riferimento, invece, alle tempistiche per la trasmissione delle informazioni sulle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione, si ribadisce quanto chiarito nella [ESMA QA 2054](#) circa l'opportunità di instaurare un confronto preventivo con le Autorità in relazione alle modifiche sostanziali di maggiore rilevanza³.

Alla luce di ciò, rispetto al documento posto in consultazione, sono stati espunti i riferimenti a specifiche scadenze, posto che la trasmissione delle informazioni alle Autorità deve avvenire “senza indebito ritardo” (*Cfr.* la richiamata [ESMA QA 2054](#)).

Gli obblighi di comunicazione alla Consob delle informazioni sulle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding*, potranno essere assolti dai CSP compilando delle apposite maschere presenti sul portale SiCrowd.

2.2.3 Modalità di trasmissione dei KIIS e dei relativi dati

Nell'ambito della consultazione è stato rappresentato come l'obbligo di trasmettere in formato *excel* alcuni dati già riportati nei KIIS comporterebbe un onere burocratico eccessivo, imponendo di trasferire manualmente nel portale SiCrowd dati che sono già contenuti nei KIIS.

È stato altresì evidenziato come la compilazione dei file *excel* ricadrebbe interamente sui CSP, comportando attività manuali suscettibili di errori tecnici, con il rischio di creare discrepanze

³ Nella Q&A è, in particolare, precisato che “CSPs are invited, as part of good supervisory practice, to discuss with their competent authority any material changes of key importance, such as, but not limited to, changes of the shareholding or changes of the persons in charge of management, prior to implementing such changes”.

rispetto alla documentazione d'offerta, che rappresenta l'unico documento con validità legale relativa all'offerta stessa.

In subordine, è stata inoltre richiamata l'opportunità che il portale SiCrowd effettui un controllo incrociato tra il KIIS e i *file excel* contenenti le informazioni richieste dalla Consob, al fine di verificare la coerenza delle informazioni trasmesse. Inoltre, è stato chiesto di chiarire se il file *excel* debba essere aggiornato in caso di modifiche alle informazioni presenti nel KIIS durante il periodo di raccolta.

Con specifico riferimento ai contenuti delle informazioni da fornire, è stato suggerito di restringere il numero di dati richiesti a quelli strettamente necessari, per evitare oneri eccessivi in capo al titolare di progetto e sono state avanzate alcune proposte di *redrafting* di specifiche informazioni.

In particolare, sono state formulate le osservazioni riportate di seguito.

1. ***“Informazioni generiche per tutte le tipologie di offerta”***: viene segnalato che la *“data di inizio dell’offerta”* non è richiesta all’interno del KIIS e, nella prassi operativa, è soggetta a possibili modifiche, in particolare in caso di ritardi o slittamenti decisi dal titolare del progetto.
2. ***“Informazioni sul titolare di progetto”***, viene riscontrata:
 1. una certa ambiguità interpretativa rispetto all’indicazione dei *“soggetti posti al vertice della catena societaria”*;
 2. nel KIIS vengono riportati l’EBITDA e l’utile netto, mentre, allo stato attuale, non è previsto l’inserimento *“dell’utile lordo annuo”*.
3. ***“Informazioni specifiche per i prestiti (LOAN)”***, è stato evidenziato:
 1. la necessità di meglio chiarire il contenuto del campo *“tipo di prestito”*;
 2. che la *“data di godimento degli interessi”* non possa essere definita a priori, in quanto dipendente dalla data effettiva di chiusura della raccolta, la quale potrebbe variare in caso di chiusura anticipata, ovvero di proroga. Le stesse considerazioni sono state sollevate in relazione alla *“data di scadenza del prestito”*. Viene pertanto proposto di riportare la sola durata del prestito;
 3. che il *“responsabile della gestione del prestito”* sarebbe, di norma, il titolare del progetto stesso.
4. ***“Informazioni specifiche per gli strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o DEBT)”***: viene rilevato come l’obbligo di specificazione dettagliata dei diritti degli investitori rischi di rendere la comunicazione eccessivamente complessa, soprattutto nei casi in cui tali diritti non siano standardizzati. Ciò potrebbe compromettere la chiarezza e l’efficacia delle informazioni fornite all’investitore.

Valutazioni

Come rappresentato anche nel documento di consultazione, i dati contenuti nel KIIS che la Consob raccoglierà dai CSP in formato *excel*, selezionati secondo criteri di rilevanza informativa, consentiranno alla Consob di acquisire in tempo utile le principali informazioni inerenti alle fasi di avvio di ciascuna offerta, la cui acquisizione in tempo utile potrà offrire all'Autorità l'opportunità di svolgere una vigilanza più efficace e immediata sulle offerte di *crowdfunding*, anche per l'eventuale esercizio dei poteri discendenti dall'articolo 30 del Regolamento europeo.

Inoltre, l'acquisizione di tali dati in un formato direttamente lavorabile e la possibilità quindi di incrociarli con le informazioni strutturate sulle offerte concluse, acquisite alla fine di ogni anno su base annuale, consentirà alla Consob di strutturare un database, funzionale all'implementazione di un modello di vigilanza di tipo risk-based.

Si conferma, pertanto, l'obbligo di trasmissione alla Consob anche dei *file excel* contenenti alcune informazioni riportate nei KIIS.

Con riferimento alla responsabilità per la compilazione del *file excel*, si precisa che la predisposizione dello stesso *file* dovrà essere a cura del soggetto responsabile per la correttezza delle informazioni inserite nel KIIS, ai sensi dell'articolo 100-ter, commi 7 e 8, del TUF.

Pertanto, nel caso in cui il CSP non presti il servizio di gestione di portafogli di prestiti (*Cfr.* articolo 100-ter, comma 7), la responsabilità della predisposizione del KIIS spetta al titolare di progetto, che sarà pertanto chiamato anche a compilare il relativo *file excel* (*Cfr.* Tabella 2.1 in calce).

Sul punto, si precisa altresì che i CSP dovranno svolgere sul *file excel* le stesse verifiche che svolgono in merito alla completezza, alla correttezza e alla chiarezza delle informazioni che figurano nel PDF contenente il KIIS, previste dall'articolo 23, paragrafo 11, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

Resta fermo che qualora il CSP presti il servizio di gestione di portafogli prestiti (*Cfr.* articolo 100-ter, comma 8), lo stesso è responsabile per la predisposizione del KIIS a livello di piattaforma e, pertanto, dovrà anche compilare il relativo *file excel* (*Cfr.* Tabella 2.2 in calce).

Con riferimento alle modifiche ai KIIS durante il periodo di raccolta, si conferma che, in tal caso, è necessario il deposito di nuovo *file excel*, unitamente al PDF contenente la nuova versione del KIIS.

Infine, con riferimento alle ulteriori osservazioni ricevute in sede di consultazione, sono state accolte le proposte di riformulazione nei termini che seguono:

1. **“Informazioni generiche per tutte le tipologie di offerta”**, è stata eliminata l'informazione relativa alla *“data di inizio dell'offerta”*. Viene integrata l'informazione sulla *“data di pubblicazione dell'offerta”*, strumentale a verificare il rispetto dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento *crowdfunding* della Consob;

2. ***“Informazioni sul titolare di progetto”***:

1. si chiarisce che con l’indicazione dei *“soggetti posti al vertice della catena societaria”* si intendono la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo diretto o indiretto della società;
2. *“l’utile lordo annuo”* viene sostituito con *“l’utile netto annuo”*.

3. ***“Informazioni specifiche per i prestiti (LOAN)”***, si accoglie la proposta di:

1. eliminare il campo *“tipo di prestito”*;
2. eliminare i campi *“data di godimento degli interessi”* e *“data di scadenza del prestito”*, e introdurre il campo *“durata del prestito”*.

Non si accoglie invece la proposta di eliminare il campo *“responsabile della gestione del prestito”*, in quanto si ritiene che l’acquisizione di detta informazione - utile ai fini di vigilanza *risk-based* – non dovrebbe comportare un onere eccessivo in capo a coloro preposti alla compilazione del file *excel*.

4. ***“Informazioni specifiche per gli strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o DBT)”***, si evidenzia che la tassonomia dei diritti connessi allo strumento riportata nel citato file *excel* è ripresa pedissequamente dal modello di scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2119 (cfr. parte F, lett. a). Sul punto, si precisa che nel medesimo file *excel* deve essere indicata solamente la presenza o meno del singolo diritto, mentre la breve descrizione dello stesso dovrà essere fornita nell’ambito del file *PDF* relativo al KIIS.

3. NORME TRANSITORIE

Al fine di consentire una ordinata transizione verso il complesso degli obblighi informativi in capo ai CSP, nella relativa delibera di adozione è presente una norma che precisa che i nuovi obblighi informativi entreranno in vigore dal 29 settembre 2025.

TABELLA 1

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DEVONO ESSERE TRASMESSE ALLA CONSOB DAI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Le modifiche rispetto alla versione posta in consultazione sono evidenziate in **barrato** (per le parti eliminate) e in **grassetto** (per le parti aggiunte)

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio	Commenti
1	Nome legale completo	Copia dello statuto o dell'atto costitutivo modificati e certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile	
2	Nome/i commerciale/i	Nome/i commerciale/i utilizzati/i per fornire i servizi di <i>crowdfunding</i>	Senza indugio	
3	Indirizzo Internet	Indirizzo <i>internet</i> del sito <i>web</i> gestito dal fornitore di servizi di <i>crowdfunding</i>	Senza indugio	
4	Sede legale	Copia dello statuto o dell'atto costitutivo modificati e certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile	
5	Sede operativa (ove presente)	Certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile	
6	Statuto e atto costitutivo	Copia dell'atto costitutivo e dello statuto con evidenza delle modifiche intervenute	Non appena il documento risulta disponibile	
7	Composizione del CdA e dell'organo di controllo (ove presente)	Verbale del CdA e relativi allegati (<i>Cfr.</i> punto 6.1 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	
8	Dipendenti	Personale in servizio responsabile dell'espletamento dei servizi, correlate di eventuali variazioni intervenute nell'organigramma (<i>Cfr.</i> punto 6.1 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente.	Si chiarisce che tale informazione rileva con riferimento a ciascun anno solare e solo in caso di variazioni intervenute rispetto all'anno precedente
9	Revisore legale dei conti	Conferimento dell'incarico al Revisore legale (<i>Cfr.</i> punto 6.2 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio	Commenti
10	Responsabili delle funzioni di controllo	Conferimento dell'incarico di responsabili delle funzioni di controllo (<i>Cfr.</i> punto 6.2 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	
11	Servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti (qualora il fornitore presti servizi di intermediazione nella concessione di prestiti)	Descrizione delle modalità interne per lo svolgimento di tale attività e degli accordi contrattuali che il fornitore concluderà con i titolari di progetti e con gli investitori, con particolare riferimento ai mandati che gli investitori conferiranno al fornitore (<i>Cfr.</i> punto 5.1.b dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Almeno 45 giorni prima dell'avvio del relativo servizio	Le informazioni ineriscono all'assunzione della decisione, da parte del CSP, di avviare tale attività (ad esempio, attraverso una delibera dell'Organo di amministrazione), la cui necessaria conseguenza è una modifica alle condizioni di autorizzazione, che deve essere comunicata tempestivamente all'Autorità. Pertanto, l'informativa deve essere fornita prima del materiale avvio del servizio.
12	Servizi o attività accessori prestate dal fornitore di servizi di <i>crowdfunding</i> : 1. Custodia di beni (se già autorizzato ai sensi della relativa disciplina); 2. Servizi di pagamento (se già autorizzato ai sensi della relativa disciplina); 3. Utilizzo di società	Descrizione delle procedure predisposte per la prestazione dei nuovi servizi accessori (<i>Cfr.</i> punto 5.1.c dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Almeno 45 giorni prima dell'avvio del relativo servizio	Le informazioni ineriscono all'assunzione della decisione, da parte del CSP, di avviare tale attività (ad esempio, attraverso una delibera dell'Organo di amministrazione), la cui necessaria conseguenza è una modifica alle condizioni di autorizzazione, che deve essere comunicata tempestivamente all'Autorità.

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio	Commenti
	veicolo per la fornitura di servizi di <i>crowdfunding</i>; 4. Applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di <i>crowdfunding</i>; 5. Suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di <i>crowdfunding</i>; 6. Gestione di una bacheca; 7. Creazione e gestione di fondi di emergenza.			Pertanto, l'informativa deve essere fornita prima del materiale avvio del servizio.
13	Attività transfrontaliera	Comunicazione dell'intenzione di avviare l'operatività transfrontaliera e descrizione delle procedure che si intendono adottare al riguardo, precisando anche gli eventuali impatti organizzativi e procedurali.	Almeno 45 giorni prima dell'avvio del relativo servizio	L'informazione si riferisce ad un momento precedente rispetto all'effettivo avvio dell'operatività, che si concretizza nell'assunzione della decisione, da parte del CSP, di avviare tale attività (ad esempio, attraverso una delibera dell'Organo di amministrazione), la cui necessaria conseguenza è una modifica alle condizioni di autorizzazione, che deve essere comunicata tempestivamente all'Autorità.

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio	Commenti
14	Strategia di <i>marketing</i>	Descrizione delle variazioni significative della strategia di <i>marketing</i> che il fornitore di servizi di <i>crowdfunding</i> adottata in Italia o nel territorio dell'Unione – in caso di prestazione di attività transfrontaliera – con indicazione, in tale ultimo caso, delle lingue utilizzate e degli Stati membri in cui gli annunci saranno più visibili (<i>Cfr.</i> punto 5.3 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	
15	Procedura di selezione che stabilisce i dettagli dei metodi adottati per selezionare le offerte da presentare sulla piattaforma di <i>crowdfunding</i> , compresa la natura e la portata della <i>due diligence</i> intrapresa nei confronti dei titolari dei progetti	Descrizione delle variazioni significative apportate a tale procedura, precisando anche gli eventuali relativi impatti organizzativi (ad es. la composizione dei comitati di valutazione dei progetti) e procedurali (<i>Cfr.</i> punto 5.1.e dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112).	Senza indugio	
16	Procedure per la gestione dei conflitti di interesse	Descrizione delle variazioni significative della procedura con indicazione delle nuove fattispecie di conflitto mappate in concreto nel corso dell'anno e delle relative misure per la gestione individuate (<i>Cfr.</i> punto 14 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	
17	Procedura di trattamento dei reclami	Descrizione delle variazioni significative delle procedure relative al trattamento e gestione dei reclami (<i>Cfr.</i> punto 16 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio	Commenti
18	Procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nella scheda con le informazioni chiave sull'investimento	Descrizione delle variazioni significative della procedura in parola (<i>Cfr.</i> punto 18 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	
19	Procedure relative alle verifiche sugli investitori e ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2020/1503	Descrizione delle variazioni significative delle procedure relative alla verifica sugli investitori, a titolo esemplificativo variazioni del test d'ingresso di verifica delle conoscenze sottoposto alla clientela (<i>Cfr.</i> punto 19 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio	
20	Altre variazioni ritenute rilevanti		Senza indugio	

TABELLA 2.1

ELENCO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO (C.D. KIIS) DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DA TRASMETTERE ALLA CONSOB NEL FORMATO *EXCEL* PRESENTE SUL PORTALE SICROWD, CONTESTUALMENTE ALLA TRASMISSIONE DEL KIIS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI *CROWDFUNDING*, ADOTTATO CON DELIBERA DELLA CONSOB N. 22720 DEL 1° GIUGNO 2023

#	Tipologia di informazione	Campi	Commenti
1	Informazioni generiche per tutte le tipologie di offerta	- Data di pubblicazione dell'offerta - Identificativo Offerta - Nome Progetto - Descrizione progetto - Sezione NACE Progetto - Tipo Offerta - Importo obiettivo - Valuta di denominazione dello strumento - Importo massimo - Importo minimo di sottoscrizione - Data inizio offerta - Data chiusura offerta - Numero offerte completate sul medesimo progetto e per ciascuna di esse: ✓ Tipo Offerte Completate ✓ Data Completamento ✓ Importo Raccolto ✓ Importo Obiettivo - Costi per gli investitori: ✓ Costi in ingresso ✓ Costi in uscita ✓ Costi correnti ✓ Costi di Performance ✓ Costi accessori	Tale integrazione è strumentale a verificare il rispetto dell'obbligo di trasmissione del KIIS definito dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento <i>crowdfunding</i> della Consob È stato eliminato il riferimento alla data di inizio dell'offerta, per evitare di inserire informazioni non riportate nell'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2022/2119, suscettibili di essere modificate dal titolare di progetto.

#	Tipologia di informazione	Campi	Commenti
2	Informazioni sul titolare di progetto	- Tipo Titolare (persona fisica o giuridica) - Codice LEI (se persona giuridica) - Ragione Sociale (se persona giuridica) - Forma Giuridica (se persona giuridica) - Tipo Codice Persona Fisica (se persona fisica) - Codice Persona Fisica (se persona fisica) - Cognome (se persona fisica) - Nome (se persona fisica) - Soggetto/i posto/i al vertice della catena societaria - Fatturato Annuo (dei tre esercizi precedenti) - Margine Profitto Lordo annuo (dei tre esercizi precedenti) - Utile Lordo Netto annuo (dei tre esercizi precedenti) - Debito Netto annuo (dei tre esercizi precedenti) - Rapporto immobilizzazioni immateriali/totale attivo annuo (dei tre esercizi precedenti) - Rendimento capitale proprio annuo (dei tre esercizi precedenti) - Importo Fondi Propri impegnati a favore del progetto dal titolare - Presenza Società Veicolo (Denominazione, Forma Giuridica, Sede Legale)	Con l'indicazione “<i>soggetti posti al vertice della catena societaria</i>” si intendono la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo diretto o indiretto della società Il riferimento all'utile netto annuo è volto a garantire un miglior coordinamento con le informazioni riportate nell'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2022/2119
3	Informazioni specifiche per i prestiti (o LOAN)	— Tipo Prestito - Tasso Interesse Nominale	Proposte di modifica accolte, anche per garantire un miglior

#	Tipologia di informazione	Campi	Commenti
		Data Godimento Interessi - Periodicità Pagamento Interessi Data Scadenza Prestito - Durata del prestito - Presenza Misure Attenuazione Rischio - Presenza Inadempimenti Ultimi 5 Anni - Rimborso Anticipato - Responsabile gestione del prestito	coordinamento con le informazioni riportate nell' Allegato del Regolamento delegato (UE) 2022/2119
4	Informazioni specifiche per gli strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o DEBT)	- Tipo strumento di debito - Tasso Interesse Nominale - Data Godimento Interessi - Periodicità Pagamento Interessi - Data Scadenza - Rendimento Applicabile - Presenza Misure Attenuazione Rischio - Presenza Inadempimenti Ultimi 5 Anni - Ranking e subordinazione dei titoli - Diritti degli investitori - Restrizioni al trasferimento	La tassonomia dei “diritti degli investitori” è ripresa dal modello di scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2119 (<i>Cfr.</i> parte F, lett. a)). Sul punto, si precisa che nel file di lavoro <i>excel</i> deve essere indicata solamente la presenza o meno del singolo diritto, mentre la breve descrizione dello stesso dovrà essere fornita nell’ambito del file <i>PDF</i> contenente il KIIS per esteso.
5	Informazioni specifiche per gli strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴ (o EQUI)	- Prezzo Offerta - Tipo Strumento Di Capitale - Totale Capitale sociale Pre-Investimento - Totale Capitale sociale Post-Investimento - Valore Nominale del Capitale Pre-Investimento	

⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

#	Tipologia di informazione	Campi	Commenti
		- Valore Nominale del Capitale Post Investimento - Diritti degli investitori - Restrizioni al trasferimento	
6	Informazioni specifiche per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding (o ICFP)	- Prezzo Offerta - Tipo Strumento Di Capitale - Totale Capitale sociale Pre-Investimento - Totale Capitale sociale Post-Investimento - Valore Nominale del Capitale Pre-Investimento - Valore Nominale del Capitale Post Investimento - Diritti degli investitori - Restrizioni al trasferimento	
7	Informazioni specifiche per gli altri valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o OTHR)	- Prezzo Offerta - Descrizione strumenti - Diritti degli investitori - Restrizioni al trasferimento	

TABELLA 2.2

ELENCO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO (C.D. KIIS) DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DA TRASMETTERE ALLA CONSOB NEL FORMATO *EXCEL* PRESENTE SUL PORTALE SICROWD DAI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING CHE FORNISCONO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO DI PRESTITI, CONTESTUALMENTE ALLA TRASMISSIONE DEL KIIS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI CROWDFUNDING, ADOTTATO CON DELIBERA DELLA CONSOB N. 22720 DEL 1° GIUGNO 2023

tbelle	Tipologia di informazione	Campi
1	Informazioni generiche sulla gestione di portafoglio di prestiti	- Descrizione della tipologia di gestione - Tasso Interesse Minimo dei prestiti - Tasso Interesse Massimo dei prestiti - Data scadenza minima dei prestiti - Data scadenza massima dei prestiti - Inizio Validità - Fine Validità - Costi per gli investitori: ✓ Costi in ingresso ✓ Costi in uscita ✓ Costi correnti ✓ Costi di Performance ✓ Costi accessori
2	Informazioni sulle categorie di rischio incluse della gestione di portafoglio di prestiti	- Descrizione della categoria di rischio - Livello di rischio - Quota percentuale della categoria di rischio - Tasso di interesse medio ponderato per categoria di rischio - Tasso di default per categoria di rischio